

Per ciascuna delle contribuzioni di cui sopra, le agevolazioni fiscali possono poi coinvolgere i seguenti tributi:

- imposte sui redditi;
- imposte sul patrimonio;
- imposte immobiliari;
- imposte sui guadagni di capitale, sui trasferimenti di proprietà e sulla successione.

Questa forma di sostegno è diffusa in un ampio numero di paesi e tende a coinvolgere tutte o gran parte delle organizzazioni non profit (come illustrato in dettaglio nel secondo capitolo).

In alcuni paesi, come la Gran Bretagna, gli Stati Uniti, la Spagna e, forse sorprendentemente, anche alcuni paesi dell'Europa centro-orientale, una quota non trascurabile delle entrate di queste organizzazioni deriva proprio da erogazioni liberali che beneficiano di un'agevolazione fiscale all'origine, e che risultano molto importanti per la loro sopravvivenza<sup>8</sup>.

D'altra parte, tali forme di agevolazione fiscale all'origine sono presenti da tempo anche in un ampio numero di paesi in cui il volume complessivo di donazioni private contribuisce solo in misura marginale al finanziamento delle spese del settore non profit, come è il caso nel nostro paese. È quindi chiaro quanto sia cruciale capire quali effetti abbiano sulle donazioni le eventuali agevolazioni fiscali predisposte dai governi, nazionali o locali, a favore di chi effettua la donazione.

Comunemente, le legislazioni fiscali ammettono o la deducibilità dal reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito – delle persone fisiche o giuridiche – o la detraibilità di una percentuale fissa della donazione effettuata dal debito d'imposta del contribuente<sup>9</sup>.

Sia nella forma di deduzione che in quella di detrazione, la legislazione può prevedere un limite massimo all'importo utilizzabile ai fini della riduzione dell'imposta sul reddito, o può prevedere che solo una proporzione fissa della donazione possa essere portata in deduzione, come illustrato schematicamente nella tabella 1.1 a fon-

<sup>8</sup> Salamon *et al.* 1999.

<sup>9</sup> Come si vedrà nel quarto capitolo, la legislazione italiana prevede entrambe le forme, a seconda del soggetto beneficiario.